

# GR\_GERICHTE PVG 2009 15 vom 14. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_PVG\\_2009\\_15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2009_15)

FR: GR\_GERICHTE PVG 2009 15 du 14 février 2026

IT: GR\_GERICHTE PVG 2009 15 del 14 febbraio 2026

## Erwägungen

### E. 15

giorni. Già durante l'indagine effettuata presso il Centro riabilitativo di B. il 14 dicembre 2007, il paziente riferiva di sentirsi in grado di riprendere il proprio lavoro e di accusare ancora pochissime limitazioni sia dal punto di vista fisico che psichico. All'esame il quadro clinico appariva piuttosto blando e poteva essere evidenziata solo una leggera sindrome cervicale intermittente e una leggera sindrome lombo-vertebrale. Una pronta ripresa del lavoro era dai medici considerata realistica (vedi relazione del 14 dicembre 2007). Del resto, il medico di circondario reputava una ripresa dell'attività lavorativa tra il 25 e il 50 % esigibile già dal 23 novembre 2007 (vedi rispettivo rapporto del dott. med. J.) e confermava tale parere anche in occasione del successivo consulto il 22 gennaio 2008. In seguito, l'inabilità si è protratta per motivi essenzialmente psichici e non somatici. Escluso è poi che siano intervenute delle complicazioni o che al ricorrente sia stata praticata una cura errata. Sostanzialmente pertanto, nessuno dei criteri posti dalla giurisprudenza per ammettere l'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'attuale sintomatologia e il tamponamento può nell'evenienza essere considerato soddisfatto. 5. a) Le sorti del presente giudizio non sarebbero del resto diverse anche applicando alla presente fattispecie, per quanto riguarda l'esame dell'esistenza di un nesso causale adeguato, la speciale prassi sviluppata per i colpi di frusta cervicali (DTF 134 V 109 e 111 7 V 359) senza sostrato organico oggettivo. Anche in questo contesto, analogamente a quanto avviene per gli sviluppi psichici abnormi, l'infortunio deve aver giocato un ruolo determinante per il verificarsi dei disturbi. In quest'ottica, la classifica dell'evento fatta in precedenza non può che essere confermata. Anche in merito alla particolare spettacolarità dell'evento, vada ricordato che tale fattore era stato reputato soddisfatto dal TF nel caso di un incidente in autostrada a velocità sostenuta, dove il veicolo si ribaltava più volte o veniva investito poi trascinato da un autoarticolato (STF del 22 ottobre 2008 C\_508/2008, del 22 agosto 2008 8C\_623/2007 e del 16 maggio 2006 U 492/06), mentre la particolare spettacolarità

8/15 Sozialversicherung PVG 2009 97 veniva negata ad un tamponamento causato da un grosso mezzo militare (STF del 6 marzo 2009 8C\_875/2008). b) Fermo restando che nell'evenienza non è dato parlare di gravità delle ferite riportate, resta da esaminare se la loro particolare caratteristica possa aver agito da concausa. Per quanto riguarda la «particolare caratteristica delle lesioni lamentate» occorre precisare che l'esistenza di un colpo di frusta cervicale non permette da sola di concludere che tale tipo di lesioni sia proprio a comportare disturbi psichici nel senso di tale requisito (DTF 134 V 127 cons. 10.2.2). Per il TF occorre che il quadro clinico tipico delle sequele dovute al colpo di frusta presenti una particolare gravità o che vi siano situazioni particolari, come la particolare posizione del corpo, che abbiano notevolmente complicato la sintomatologia o che l'assicurato lamenti anche altre importanti lesioni (DTF 134 V 127 cons. 10.2.2 e

riferimenti). Come si evince dalla documentazione medica agli atti, le sequele del colpo di frusta non hanno mai assunto nell'evenienza una particolare incidenza, nel senso preteso dalla giurisprudenza sopra citata. Inizialmente la sintomatologia dolorosa era limitata essenzialmente alla zona lombare. In seguito si instauravano dolori a livello del rachide cervicale e della spalla sinistra con irradiazioni lungo il braccio nonché nebbia negli occhi, con una quasi totale regressione dei disturbi sia fisici che psichici agli inizi di dicembre 2007. Anche il successivo aggravarsi dei disturbi dagli inizi del 2008 in poi non permette di concludere ad un diverso giudizio, non raggiungendo mai i disturbi lamentati una particolare gravità. c) La condizione della specifica cura medica protratta e gravosa è stata così precisata: determinante è la questione di sapere se dopo l'infortunio e fino alla chiusura del caso si è resa necessaria la continuazione di una cura medica specifica, risentita come gravosa per il paziente. Questa condizione non è in casu soddisfatta come del resto non è neppure contestato. Il solo trattamento che potrebbe essere stato risentito come gravoso per il paziente avrebbe potuto essere il previsto soggiorno presso la Clinica di V. per due settimane. Su espressa volontà dell'assistito, questo trattamento era però stato interrotto dopo pochi giorni a favore della continuazione di un trattamento ambulatoriale, come auspicato dall'istante. Per il resto non vi sono elementi agli atti che lascino anche solo dubitare che il trattamento profuso al paziente sia stato da questi risentito come particolarmente gravoso o che la cura si sia protratta oltre il dovuto.

8/15 Sozialversicherung PVG 2009 98 d) Sono persistenti i disturbi che perdurano incessantemente, o senza interruzioni notevoli, dall'evento fino alla chiusura del caso. I disturbi devono poi essere considerevoli. Questo presupposto va analizzato alla luce della credibilità dei dolori e della loro ripercussione sulla vita di tutti i giorni della persona infortunata (DTF 134 V 128 cons. 10.2.4). Dall'evento infortunistico alla chiusura del caso, l'istante ha sofferto, anche se non ininterrottamente (vedi quanto contenuto nella relazione del 14 dicembre 2007 stilata presso il Centro riabilitativo di B.), di dolori in sede cervicale e lombare con limitazioni funzionali, di disturbi agli occhi (nebbia) ed in seguito di capogiri, disturbi però di entità alquanto modesta giusta quanto accertato dal medico di circondario a più riprese (21 novembre 2008, 22 gennaio 2008 e 23 novembre 2007) e dai due neurologi che hanno visitato il paziente. Solo il curante, dott. med. M. considerava il 4 dicembre 2008 che l'algia lombare fosse di carattere acuto. Dalla documentazione all'incanto, i disturbi lamentati dall'istante difettano manifestamente della necessaria persistenza e gravità per aver potuto compromettere il tenore di vita quotidiana dell'istante nel senso richiesto dalla giurisprudenza. e) Non è contestato che il paziente abbia beneficiato della cura adatta alle conseguenze dell'infortunio e che gli esiti di cui ancora soffre non siano riconducibili alla cura medica errata per cui non si impongono altre osservazioni sull'assenza di una simile circostanza aggravante. f) Nell'evenienza, non è dato neppure concludere ad un decorso sfavorevole della cura e all'insorgenza di complicazioni rilevanti. A questo proposito la giurisprudenza richiede la presenza di speciali motivi che avrebbero provocato un decorso sfavorevole (STF del 17 settembre 2008 8C\_9/2008 e riferimenti). Inizialmente le cure prodigate si erano essenzialmente concentrate sulla sintomatologia dolorosa a livello lombosacrale e del rachide cervicale, il cui esito era stata una pressoché totale remissione dei disturbi e la conseguente dichiarazione di abilità parziale al lavoro. Il fatto che la prescritta degenza non abbia apportato l'auspicato esito a livello psichico è da ascrivere alla espressa volontà del paziente di soggiornare presso il proprio domicilio e di continuare le cure a livello ambulatoriale. Questo tipo di scelta, anche se non ideale dal punto di vista medico, non ha

comunque pregiudicato la cura medica e neppure è stata causa di complicazioni. Eventualmente, la mancata disponibilità dell'istante a voler sottoporsi ad una degenza, non ha permesso un risultato ottimale, ma non ha certo causato un de-

8/15 Sozialversicherung PVG 2009 99 corso sfavorevole. La sola permanenza dei disturbi non basta per considerare soddisfatta questa circostanza concomitante (STF del 1. settembre 2008 8C\_691/2007 e del 16 maggio 2008 8C\_57/2008). g) Come è già stato esposto al considerando 4.b che pre- cede, non vi è neppure una rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti. Per i disturbi soma- tici, il dott. med. J. reputava una ripresa dell'attività lavorativa tra il 25 e il 50 % esigibile già dal 23 novembre 2007 e confermava tale valutazione anche in occasione del successivo consulto dal 22 gennaio 2009. Durante l'esame a cui era stato sottoposto presso il Centro riabilitativo di B., in data 14 dicembre 2007, il paziente rife- riva di sentirsi in grado di riprendere il proprio lavoro e di accu- sare ancora pochissime limitazioni sia dal punto di vista fisico che psichico. Poiché all'esame clinico poteva essere evidenziata solo una leggera sindrome cervicale intermittente e una leggera sin- drome lombo-vertebrale, una pronta ripresa del lavoro era dai me- dici considerata realistica. Basti ricordare che la mobilità a livello cervicale era pressoché completa e che il paziente non dava segni di alcun tipo di vertigine (vedi relazione del 14 dicembre 2007 pag. 5). In principio pertanto, per i disturbi di natura somatica, una ripresa dal lavoro era esigibile già alcuni mesi dopo l'incidente. Il successivo protrarsi dell'inabilità era da imputare a motivi essen- zialmente psichici e non somatici. Essendo impiegato durante la bella stagione e non durante i mesi invernali (vedi notizia telefo- nica del 14 gennaio 2008), una ripresa anche parziale dell'attività di manovale già a partire dai mesi di dicembre 2007/gennaio 2008 non era poi per l'istante in pratica possibile, per motivi congiuntu- rali e comunque estranei all'infortunio. Ne consegue che nessuna delle circostanze che hanno accompagnato l'infortunio può essere reputata aver assunto un'intensità tale da giustificare l'insorgenza di turbe psichiche. Per questo motivo, un legame causale adegua- to tra i disturbi ancora lamentati e l'infortunio assicurato è stato a giusta ragione negato. S 09 86 Sentenza del 27 agosto 2009 L'interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale fe- derale è ancora pendente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.